Sintesi della decisione della Commissione

del 20 luglio 2016

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE

(Caso M.7724 — ASL/Arianespace)

(notificato con il numero C(2016) 4621)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 438/09)

Il 20 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione in merito a un caso di concentrazione conformemente al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [1]*, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.*

I. LE PARTI E L'OPERAZIONE

(1) L'8 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni. Con tale operazione, ASL, un'impresa comune controllata congiuntamente da Airbus Group S.E. («Airbus», Paesi Bassi) e Safran SA («Safran», Francia), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo di Arianespace Participation SA e Arianespace SA (collettivamente «Arianespace», Francia) mediante acquisto dell'intera partecipazione azionaria attualmente detenuta dal Centre National d'Etudes Spatiales («CNES») in Arianespace («l'operazione»). Airbus e Safran congiuntamente, così come ASL, sono in seguito designate come «le parti».

(2) L'impresa Arianespace è stata fondata nel 1980 dal CNES, in qualità di principale azionista, e dalle industrie satellitari che partecipavano al programma Arianna, ovverosia Airbus, Safran e altre undici imprese europee in rappresentanza dei dieci paesi europei che finanziavano, partecipando all'Agenzia spaziale europea («ESA»), lo sviluppo del lanciatore Arianna. Questa prima compagine societaria non ha fino ad oggi subito modifiche significative. Arianespace lancia in orbita satelliti e altri veicoli spaziali per clienti commerciali e istituzionali dal Guyana Space Centre («CSG») di Kourou (Francia). A tal fine, l'ESA gli ha fornito il diritto esclusivo di commercializzare i lanciatori Arianna e Vega finanziati dall'ESA. In virtù degli accordi stipulati tra Russia, ESA e Francia, Arianespace esercita inoltre il diritto esclusivo di gestire i servizi di lancio del CSG per missioni commerciali che utilizzano il lanciatore russo Soyuz.

(3) ASL è una società di diritto francese controllata congiuntamente da Airbus e Safran (50/50), che combina le attività delle sue imprese madri nei settori dei lanciatori civili e militari e dei sottosistemi e delle apparecchiature per satelliti. La creazione del gruppo ASL è stata notificata alla Commissione l'8 ottobre 2014 (caso M.7353) ed è stata autorizzata, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, il 26 novembre 2014.

(4) Airbus è una società di diritto neerlandese attiva nei settori aeronautico, spaziale e della difesa. Attualmente è quotata alle borse di Francoforte, Madrid e Parigi. Airbus si articola in tre divisioni principali: i) Airbus Division, che si occupa della produzione di velivoli commerciali (68,4 % delle entrate complessive del gruppo nel 2014), ii) Airbus Helicopters (9,8 % delle entrate complessive del gruppo) e iii) Airbus Defence and Space («Airbus DS») che riunisce una vasta gamma di prodotti nei settore della difesa, della sicurezza e della sicurezza delle applicazioni basate sulla tecnologia spaziale (20,9 % delle entrate complessive del gruppo), compresi i sottosistemi per i lanciatori (tramite la sua controllata spagnola Airbus Defence and Space SAU, «Airbus DS SAU») e per i satelliti. Airbus DS è attiva anche come operatore satellitare di satelliti per telecomunicazioni e per osservazioni della terra.

(5) Safran è un'impresa situata in Francia e quotata alla borsa di Parigi, con interessi in tre ambiti principali: i) propulsione aerospaziale (53 % delle entrate complessive del gruppo), ii) attrezzature per velivoli (29 % delle entrate complessive del gruppo) e iii) difesa e sicurezza (18 % delle entrate complessive del gruppo).

[1] GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

II. **SINTESI**

(6) L'operazione è stata notificata alla Commissione l'8 gennaio 2016.

(7) Con decisione del 26 febbraio 2016, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta suscitava seri dubbi relativamente alla sua compatibilità con il mercato interno e ha adottato la decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni («la decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c)»).

(8) L'indagine approfondita ha confermato le riserve in termini di concorrenza espresse in via preliminare per quanto riguarda lo scambio di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus.

(9) Il 20 maggio 2016 la parte notificante ha presentato impegni definitivi («impegni definitivi») che rendono l'operazione compatibile con il mercato interno.

(10) Si propone quindi di adottare una decisione di autorizzazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni.

III. **RELAZIONE**

A. I MERCATI RILEVANTI DEL PRODOTTO

1. **Mercato dei lanciatori utilizzati da Arianespace**

(11) Arianespace si procura i lanciatori presso i fornitori principali (ASL per Arianna, ELV per Vega e TsSKB per Soyuz). ASL è attiva come fornitore principale dei lanciatori Arianna.

(12) In questo contesto, la Commissione ritiene che esista un mercato dei lanciatori utilizzati da Arianespace, che sarebbe di portata europea.

2. **Mercato dei servizi di lancio**

(13) Per i propri clienti istituzionali e commerciali, Arianespace lancia satelliti e altri veicoli spaziali destinati sia alle orbite GTO che alle orbite non GTO. ASL opera nel mercato dei servizi di lancio in misura marginale, tramite la sua impresa comune Eurockot, che commercializza il lanciatore Rockot, utilizzato per lanci non GTO per clienti sia commerciali e che istituzionali.

(14) In tale contesto, la Commissione ritiene che i) le missioni GTO e ii) le missioni non GTO costituiscano mercati diversi. Tali mercati possono essere ulteriormente suddivisi in i) mercati aperti e ii) mercati vincolati (civili o militari). I mercati distinti che risultano da tale suddivisione sono i seguenti: i) mercato aperto dei servizi di lancio GTO, ii) mercato aperto dei servizi di lancio non GTO, iii) mercato vincolato dei servizi di lancio GTO e iv) mercato vincolato dei servizi di lancio non GTO. Ai fini della presente decisione, la questione relativa al fatto che i mercati dei servizi di lancio non GTO possano o non possano essere ulteriormente suddivisi in mercato dei lanci LEO e mercato dei lanci MEO può essere lasciata aperta.

(15) Per quanto riguarda l'ambito geografico, la Commissione ritiene i) che i mercati aperti dei servizi di lancio (sia GTO che non GTO) siano di portata mondiale e ii) che i mercati vincolati dei servizi di lancio (sia GTO che non GTO) abbiano portata nazionale o regionale.

3. **Mercato dei satelliti**

(16) Airbus produce satelliti commerciali, istituzionali e militari e satelliti per costellazioni satellitari.

(17) In tale contesto, la Commissione ritiene che i mercati rilevanti siano i seguenti: i) mercato dei satelliti europei istituzionali, ii) mercati dei satelliti istituzionali nazionali all'interno dell'UE, iii) mercato dell'esportazione dei satelliti istituzionali, iv) mercato dei satelliti commerciali e 5) mercato dei satelliti militari. Ai fini della presente decisione, le questioni relative al fatto che il mercato dei satelliti debba o non debba essere ulteriormente segmentato in base al tipo di orbita (GTO o non GTO) e al fatto che i satelliti riuniti in costellazioni formino o non formino un mercato distinto possono essere lasciate aperte.

(18) La Commissione ritiene i) che il mercato dei satelliti commerciali sia di portata mondiale, ii) che il mercato dei satelliti istituzionali europei sia di portata europea o nazionale in funzione dell'amministrazione aggiudicatrice, iii) che il mercato dell'esportazione dei satelliti istituzionali sia di portata mondiale e iv) che il mercato dei satelliti militari sia di portata nazionale.

4. **Mercato degli adattatori del carico utile e dei distributori di carico utile**

(19) ASL è un fornitore di distributori di carico utile per Arianna 5 (per la costellazione Galileo) e per Soyuz (per la costellazione Globalstar). Airbus DS SAU opera come fornitore di adattatori di carico utile per Arianna 5.

(20) In questo contesto, la Commissione ritiene che i) il mercato degli adattatori di carico utile e 2) il mercato dei distributori di carico costituiscano mercati del prodotto distinti. La questione della definizione precisa dell'esatta portata geografica di questi mercati, ovverosia se questa abbia un'estensione pari al SEE o mondiale, può essere lasciata aperta.

5. **Mercato dei servizi assicurativi del settore aerospaziale**

(21) Arianespace fornisce ai propri clienti servizi assicurativi attraverso la propria consociata «S3R», che controlla integralmente.

(22) La Commissione ritiene che la definizione esatta del mercato dei servizi assicurativi del settore aerospaziale possa essere lasciata aperta. Analogamente, anche la questione dell'esatta portata geografica di tale mercato può essere lasciata aperta.

6. **Mercato delle operazioni satellitari**

(23) Airbus opera nel settore satellitare per quanto riguarda i) i satelliti per osservazioni della terra (in proprio o per conto delle agenzie spaziali europee), tramite la sua divisione DS Geo-Information Services (ex Spot Image e Infoterra) e ii) le telecomunicazioni militari (principalmente per conto del ministero della Difesa del Regno Unito), tramite la sua controllata Paradigm (UK).

(24) La Commissione ritiene che l'ambito esatto del mercato delle operazioni satellitari possa essere lasciata aperta. Per quanto riguarda la portata geografica, la Commissione è del parere che questi mercati abbiano portata mondiale.

B. VALUTAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA CONCORRENZA

(25) Airbus e ASL sono attive in mercati collegati a livello verticale e sono comunque collegate alle attività di Arianespace. In particolare, vi sono collegamenti tra le attività di Arianespace in quanto prestatore di servizi di lancio e quelle di: i) ASL, in quanto fornitore di Arianespace per quanto riguarda la famiglia dei lanciatori Arianna; ii) Airbus DS SAU, in quanto fornitore di adattatori di carico utile; iii) Airbus DS SAU e ASL in quanto fornitori di distributori di carico utile; iv) Airbus, in quanto produttore di satelliti e 5) Airbus, in quanto operatore di satelliti. L'operazione crea un nuovo legame tra le attività di fornitura di servizi assicurativi aerospaziali di Arianespace e le attività di i) produzione di satelliti di Airbus e ii) operazione di satelliti di Airbus.

1. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus in quanto produttore di satelliti**

Scambio di informazioni sensibili

(26) Nella decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori sul fatto che gli scambi di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus potessero danneggiare gli altri produttori di satelliti e gli altri fornitori di servizi di lancio.

(27) In seguito all'indagine approfondita, la Commissione ha poi concluso che l'operazione ostacola in misura significativa l'effettiva concorrenza a causa del trasferimento di informazioni sensibili i) da Arianespace ad Airbus relative ad altri produttori di satelliti e ii) da Airbus a Arianespace relative ad altri fornitori di servizi di lancio.

(28) Secondo i risultati dell'indagine della Commissione, Arianespace ha accesso a informazioni sensibili che riguardano i produttori di satelliti, in particolare informazioni tecniche relative a massa e tempistiche, alla natura delle missioni, al baricentro e all'orbita dei satelliti, alle architetture satellitari ecc., nonché informazioni commerciali. Le attuali clausole di riservatezza (ad esempio il divieto di divulgazione) inserite nei contratti tra i produttori di satelliti e Arianespace non sono sufficienti a impedire la trasmissione da Arianespace ad Airbus di informazioni sensibili sotto il profilo commerciale. La Commissione ha pertanto concluso che Arianespace avrebbe probabilmente la possibilità di condividere con Airbus informazioni sensibili concernenti altri produttori di satelliti.

(29) Inoltre, le informazioni fornite dai produttori di satelliti ad Arianespace sono di natura tale che, venendone a conoscenza, Airbus potrebbe trovarsi in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi concorrenti. La Commissione ha pertanto concluso che Arianespace avrebbe probabilmente interesse a condividere con Airbus informazioni sensibili concernenti altri produttori di satelliti.

(30) Inoltre è probabile che il trasferimento di informazioni sensibili da Arianespace ad Airbus relative ad altri produttori di satelliti abbia un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati dei satelliti, in quanto avrebbe come conseguenza i) la riduzione della concorrenza a livello di appalti, poiché Airbus modificherebbe la propria strategia sulla base delle informazioni cui avrebbe accesso relative ai suoi concorrenti e ii) la diminuzione dell'innovazione sui mercati, poiché i concorrenti sarebbero meno propensi a innovare se Airbus potesse facilmente copiare le loro innovazioni e beneficiare dei vantaggi derivanti da tali innovazioni.

(31) La Commissione ha inoltre concluso che Airbus ha accesso a informazioni sensibili relative ai fornitori di servizi di lancio, tra le quali informazioni circa la disponibilità di fasce orarie di lancio, prezzi e nuovi sviluppi. Come nel caso del trasferimento di informazioni da Arianespace ad Airbus, le clausole di riservatezza non escludono la possibilità di condividere informazioni con l'impresa madre o con un'impresa collegata. La Commissione ha pertanto concluso che Airbus avrebbe probabilmente la possibilità di condividere con Arianespace informazioni sensibili concernenti altri fornitori di servizi di lancio.

(32) La Commissione ha inoltre concluso che, anche se Airbus è già presente in Arianespace, l'Airbus che si verrà a creare dopo l'operazione sarà ancora più incline a trasmettere a Arianespace informazioni relative agli altri fornitori di servizi di lancio.

(33) Infine, la Commissione ha concluso che è probabile che il trasferimento da Airbus ad Arianespace di informazioni sensibili su altri fornitori di servizi di lancio possa avere un considerevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati dei servizi di lancio, in quanto l'accesso da parte di Arianespace alle informazioni tecniche e commerciali relative agli altri fornitori di servizi di lancio può essere usato per neutralizzare eventuali vantaggi tecnici e, in quanto tale, avere l'effetto di ridurre gli incentivi dei concorrenti ad innovare e a competere.

La preclusione dei mercati dei satelliti per i concorrenti di Airbus

(34) Nella decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori anche sul fatto che l'Arianespace che si verrà a creare dopo l'operazione potrebbe utilizzare la propria posizione sui mercati dei servizi di lancio per favorire le vendite dei satelliti di Airbus e quindi, tramite pratiche discriminatorie, precludere i mercati dei satelliti ai rivali di Airbus.

(35) Ad esempio, le parti potrebbero ipoteticamente concedere uno sconto ai clienti che acquistano contemporaneamente i satelliti Airbus e i servizi di lancio di Arianespace, aumentando i prezzi dei due prodotti qualora non vengano acquistati congiuntamente. Inoltre, Arianespace potrebbe ipoteticamente concedere un trattamento preferenziale ad Airbus in sede di assegnazione delle fasce orarie dei lanci (se i clienti si impegnano ad acquistare i satelliti Airbus), riservando le fasce orarie meno favorevoli ai satelliti non Airbus.

(36) A seguito dell'indagine approfondita, la Commissione ha concluso che i rapporti che grazie all'operazione si instaureranno tra le attività delle parti sul mercato mondiale aperto dei servizi di lancio GTO e sul mercato mondiale dei satelliti commerciali non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione.

(37) In primo luogo, la Commissione ha concluso che dopo l'operazione le parti non avrebbero probabilmente la capacità concreta di precludere i mercati ai concorrenti di Airbus nel settore dei satelliti in quanto i) sebbene Arianespace sia l'attuale leader del mercato, esistono imprese che rappresentano alternative valide, ad esempio SpaceX e ILS; ii) il mercato dei servizi di lancio è competitivo e dinamico ed è caratterizzato da nuovi ingressi e dal fatto che i posizionamenti delle imprese possono cambiare in tempi brevi; iii) gli operatori satellitari possono controbilanciare in parte la capacità delle parti di precludere i mercati ai produttori rivali di satelliti; iv) è probabile che le caratteristiche del mercati dei satelliti impediscano la preclusione nei confronti dei concorrenti di Airbus per quanto riguarda i satelliti commerciali, almeno nel breve termine e (v) nel lungo termine, l'effettiva preclusione nei confronti dei produttori di satelliti commerciali sarebbe fortemente speculativa.

(38) In secondo luogo, per quanto riguarda l'incentivo alla preclusione nei confronti dei produttori di satelliti concorrenti, l'analisi condotta dalla Commissione ha evidenziato che sebbene esistano elementi attestanti l'esistenza di alcuni incentivi vi sono anche fattori compensativi che possono controbilanciare tali incentivi potenziali. Pertanto, data la probabile mancanza di capacità di preclusione, la Commissione ha concluso che la questione relativa alle possibilità che le parti siano incentivate a precludere il mercato mondiale dei satelliti commerciali ai concorrenti di Airbus può essere lasciata aperta.

(39) In terzo luogo, la Commissione ha analizzato l'incidenza sulla concorrenza dell'adozione di una strategia con effetti preclusivi nello scenario peggiore, rappresentato dalla preclusione nei confronti di uno dei concorrenti di Airbus. In questo scenario, che non è il più probabile, la Commissione ha comunque concluso che l'adozione di tale strategia di preclusione non dovrebbe avere un notevole effetto negativo sulla concorrenza in quanto i) vi sono molti altri operatori attivi nel segmento dei satelliti commerciali, ii) in considerazione della capacità produttiva inutilizzata, i produttori di satelliti dispongono di un notevole margine di espansione e iii) gli operatori satellitari hanno un certo potere di acquisto controbilanciante.

(40) Inoltre, la Commissione ha anche concluso che i rapporti che grazie all'operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) il mercato mondiale aperto dei servizi di lancio non GTO e ii) il mercato dell'esportazione di satelliti istituzionali e l'ipotetico mercato mondiale delle costellazioni di satelliti non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione. Inoltre, la Commissione ha anche concluso che i rapporti che grazie all'operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) i mercati vincolati europeo e nazionali (all'interno dell'UE) dei servizi di lancio GTO e non GTO e ii) il mercato europeo dei satelliti istituzionali e i mercati nazionali dei satelliti militari e istituzionali non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione.

2. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) ASL in quanto fornitore della famiglia di lanciatori Arianna**

(41) Nella decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori in merito ad una possibile strategia di preclusione nei confronti dei clienti in base alla quale le parti avrebbero favorito i lanci con i lanciatori Arianna a scapito dei lanciatori Vega prodotti da ELV e commercializzati da Arianespace.

(42) A seguito dell'indagine approfondita, la Commissione ha concluso che le parti non avrebbero né la capacità né gli incentivi necessari per attuare una strategia di preclusione nei confronti dei clienti che danneggiasse ELV e che, anche nel caso ipotetico di adozione di una tale strategia, non vi sarebbero considerevoli effetti negativi sulla concorrenza. In particolare, le risultanze della Commissione indicano che la piattaforma Arianna verrà raramente utilizzata per lo stesso tipo di missioni della piattaforma Vega e che anche l'ipotetica adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti che danneggiasse ELV non avrebbe alcun effetto sui concorrenti di Arianespace nei mercati dei servizi di lancio in quanto ELV è obbligata a vendere il proprio lanciatore esclusivamente ad Arianespace, mentre tutti i concorrenti di Arianespace utilizzano i propri lanciatori.

3. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus DS SAU e ASL in quanto fornitore di distributori e adattatori di carico utile.**

(43) Nella decisione basata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) sono stati espressi seri timori in merito ad una possibile strategia di preclusione nei confronti dei clienti in base alla quale le parti avrebbero scelto di rifornirsi di distributori e di adattatori di carico utile soltanto presso ASL o Airbus DS SAU, anche se questa non fosse stata la migliore soluzione disponibile, a scapito degli attuali fornitori di distributori e di adattatori di carico utile alternativi ad Arianespace.

(44) A seguito dell'indagine approfondita, la Commissione ha concluso che le parti non sarebbero probabilmente in grado di precludere l'accesso ai mercati a valle per quanto riguarda i distributori di carico utile. In particolare, la Commissione ha concluso che le parti sarebbero solamente in grado di adottare una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda i distributori di carico utile non finanziati dall'ESA e che avrebbero una limitata capacità di preclusione nei confronti dei concorrenti sul mercato dei distributori di carico utile. Inoltre, anche nello scenario ipotetico dell'adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti a livello di distributori di carico utile, sarebbe poco probabile che tale strategia avesse un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati di servizi di lancio a causa dell'entità relativamente limitata del prezzo dei distributori di carico utile rispetto ai costi complessivi dei servizi di lancio.

(45) La Commissione ha ugualmente concluso che le parti non sarebbero probabilmente in grado di precludere l'accesso ai mercati a valle per quanto riguarda gli adattatori di carico utile. In particolare, la Commissione ha concluso che le parti non dispongono probabilmente della capacità di precludere l'accesso ai mercati a valle attraverso una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda gli adattatori di carico utile alla luce dei vincoli imposti dalle norme in materia di appalti dell'ESA e dei costi relativamente elevati dello sviluppo di nuovi adattatori di carico utile. Inoltre, anche nello scenario ipotetico dell'adozione di una strategia di preclusione nei confronti dei clienti per quanto riguarda gli adattatori di carico utile, sarebbe poco probabile che tale strategia avesse un notevole effetto negativo sulla concorrenza nei mercati di servizi di lancio a causa dell'entità relativamente limitata del prezzo degli adattatori di carico utile rispetto ai costi complessivi dei servizi di lancio.

4. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi assicurativi, ii-a) Airbus in quanto operatore satellitare e ii-b) Airbus in quanto produttore di satelliti.**

(46) La Commissione ha concluso che i rapporti verticali che grazie all'operazione si instaureranno tra le attività delle parti su i) i mercati dei servizi assicurativi del settore aerospaziale, ii-a) i mercati delle operazioni satellitari e sii-b) i mercati dei satelliti non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva, in termini di strategie di preclusione nei confronti dei clienti o di strategie di preclusione ai fattori produttivi.

5. **Valutazione sotto il profilo della concorrenza: rapporti verticali tra i) Arianespace in quanto fornitore di servizi di lancio e ii) Airbus in quanto operatore satellitare.**

(47) La Commissione ha concluso che i rapporti verticali che grazie all'operazione si instaureranno tra le attività delle parti sui mercati dei servizi di lancio e sui mercati delle operazioni satellitari non costituiscono un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in termini di strategie di preclusione nei confronti dei clienti o di strategie di preclusione ai fattori produttivi.

6. **Conclusione**

(48) La decisione conclude pertanto che l'operazione crea un notevole ostacolo ad una concorrenza effettiva sui mercati dei satelliti e dei servizi di lancio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sensibili tra Airbus e Arianespace.

C. IMPEGNI

(49) Al fine di dissipare le preoccupazioni relative alla concorrenza riguardanti i possibili scambi di informazioni sensibili tra Arianespace e Airbus, il 20 maggio 2016 le parti hanno presentato gli impegni definitivi descritti qui di seguito.

(50) Gli impegni definitivi prevedono disposizioni relative i) a sistemi di protezione contro gli accessi interni (firewall) e ii) a restrizioni occupazionali a livello di Airbus, ASL e Arianespace, nonché l'arbitrato in tutti gli accordi di non divulgazione per quanto riguarda l'attuazione degli impegni.

(51) Le disposizioni relative ai sistemi di protezione vengono istituite tra ASL/Arianespace da una parte e Airbus dall'altra, per evitare lo scambio di: a) informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative ai produttori di satelliti concorrenti del gruppo Airbus; b) informazioni sensibili sotto i profilo della concorrenza relative alla compatibilità tra lanciatori e satelliti e c) informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative ai servizi di lancio offerti dai fornitori di servizi di lancio diversi da Arianespace.

(52) Al fine di rafforzare ulteriormente le succitate disposizioni in materia di sistemi di protezione, le parti hanno altresì presentato una misura che prevede il divieto per i dipendenti di Airbus di essere nominati amministratori delegati o membri del consiglio di amministrazione di Arianespace. Inoltre, i) il personale di ASL/Arianespace che ha accesso ad informazioni sensibili relative ai produttori di satelliti concorrenti del gruppo Airbus e ad informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza relative alla compatibilità tra lanciatori e satelliti sono soggetti ad un periodo d'attesa di [1-5] anni prima di poter essere trasferiti a Airbus DS Satellites e ii) il personale di Airbus DS Satellites che ha accesso ad informazioni sensibili sotto il profilo commerciale relative ai servizi di lancio offerti dai fornitori di servizi di lancio diversi da Arianespace sono soggetti ad un periodo d'attesa di [1-5] anni prima di poter essere trasferiti a ASL/Arianespace.

(53) Nella sua decisione, la Commissione conclude pertanto che gli impegni definitivi sono adeguati e sufficienti per eliminare i significativi ostacoli individuati all'esercizio di una concorrenza effettiva sui mercati dei satelliti e dei servizi di lancio per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra Airbus e Arianespace.

IV. **CONCLUSIONI**

(54) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione proposta, così come modificata dagli impegni presentati il 20 maggio 2016, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

(55) Di conseguenza, la concentrazione può essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.